



Gruppo Assicurativo Arca

Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione

DIFESA AUTO SAT

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, del preventivo di assicurazione.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa Informativa.

ISI Insurance – Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: 37138 Verona - Via San Marco,48 -Tel. +39 045 8182111 - Fax +39 045 8102034. Sede Secondaria operativa: 00193 Roma – Borgo Sant’Angelo, 19 – Tel. +39 06 3215205 – Fax +39 06 3215289. Sito internet www.isiinsurance.it; e-mail: isiinsurance@isi.eu.com - Capitale Sociale € 5.000.006,00 - R.E.A. Verona n. 356970. - C.F. 00864500103 – P.IVA n. 03895371007 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00042. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato dell’ 11/4/74 G. U. del 19/4/74 n. 102. Società soggetta all’attività di direzione e al coordinamento della Società Arca Vita S.p.A.



Nota Informativa

La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Assicurazione di cui l'ASSICURATO deve prendere visione prima della sottoscrizione del Contratto.

La presente Nota Informativa viene consegnata da ISI INSURANCE S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "Difesa Auto Sat" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi. **La invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.**

"Difesa Auto Sat" La garantisce contro i rischi descritti nelle seguenti parti con una o più garanzie da scegliere al momento della conclusione del contratto.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ISI Insurance Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Assicurativo Arca. La Sede Legale e Sociale è in ITALIA, Via San Marco, 48 - 37138 Verona; tel. +39.045.8182111 – fax. +39.045.8102034. Sede Secondaria operativa: 00193 Roma - Borgo Sant'Angelo, 19 – Tel. +39 06 3215205 – Fax +39 06 3215289 Sito Internet www.isiinsurance.it; posta elettronica isiinsurance@isi.eu.com.

ISI Insurance Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell'11/04/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 19/04/1974.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La situazione patrimoniale di ISI Insurance Compagnia di Assicurazioni S.p.A. al 31/12/2007 vede un patrimonio netto pari a 5,8 milioni di euro.

Il capitale sociale a tale data risulta pari a 5 milioni di euro mentre le riserve patrimoniali ammontano a 0,8 milioni di euro.

L'indice di solvibilità è pari a 1,86 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 4.084 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 2.200 migliaia di euro.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Modalità di perfezionamento del contratto

La copertura ha effetto, ove non diversamente indicato in POLIZZA, dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il PREMIO.

Durata e proroga del contratto

La durata del contratto viene stabilita concordemente tra le parti al momento della conclusione del contratto. **Alla sua naturale scadenza, il contratto si intende prorogato per un anno, in mancanza di disdetta data per iscritto all'altra parte (con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'INTERMEDIARIO presso il quale è stata stipulata la POLIZZA) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In caso di disdetta regolarmente inviata e/o se non presente la clausola di tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto.**

Recesso

In caso di SINISTRO e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'INDENNIZZO o della prestazione, il CONTRAENTE o l'IMPRESA possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'atra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'ASSICURATO;
- 2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASSICURATO della comunicazione inviata dall'IMPRESA.

L'IMPRESA, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di PREMIO, al netto degli oneri di LEGGE, relativa al periodo di rischio non coperto.

Copertura assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Con il presente contratto ISI INSURANCE garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie che sono state prescelte dal CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Riportiamo di seguito il significato delle clausole contrattuali relative a franchigie, scoperti, massimali:

FRANCHIGIA: importo del danno che rimane sempre a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO. ISI INSURANCE risarcisce all'ASSICURATO i danni subiti e trattenendo l'importo della FRANCHIGIA indicata in POLIZZA

Esempio: Se l'ASSICURATO ha un danno di € 100,00 e la FRANCHIGIA contrattuale è di € 30,00 il danno che viene pagato da ISI Insurance è pari a € 70,00.

SCOPERTO: percentuale del danno che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO

Esempio: Valore ASSICURATO del veicolo per la garanzia FURTO è pari a € 10.000,00 con SCOPERTO previsto del 10%, ciò significa che al momento del FURTO ISI Insurance liquiderà il VALORE COMMERCIALE del veicolo al netto dello SCOPERTO del 10% pari a € 9.000,00 (€ 10.000,00 – 10% ipotizzando il VALORE COMMERCIALE uguale al valore ASSICURATO).

MASSIMALE: importo massimo che ISI Insurance è tenuta a pagare per ciascun SINISTRO

Esempio: MASSIMALE scelto nel contratto pari a € 50.000,00. A seguito di un SINISTRO dell'ASSICURATO pari a € 80.000,00 ISI Insurance copre fino a € 50.000,00 informando l'ASSICURATO che con il pagamento del MASSIMALE ha esaurito la propria prestazione.

Norme comuni a tutte le garanzie

Legislazione applicabile al contratto e foro competente

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra SOCIETA' propone di applicare al contratto che verrà stipulato la LEGGE italiana. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (ASSICURATO e/o CONTRAENTE).

Versamento del PREMIO

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO pattuito per le garanzie prescelte al momento della conclusione del contratto.

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla TARIFFA.

Il PREMIO è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'IMPRESA all'INTERMEDIARIO.

E' ammesso il frazionamento semestrale con una maggiorazione del 3%, nel solo caso di durata annuale o annuale più rateo.

Nel caso di durata pluriennale il premio va pagato in unica soluzione alla stipula del contratto.

DENUNCIA del SINISTRO

In caso di SINISTRO l'ASSICURATO avvisa l'IMPRESA, non appena possibile, contattando il numero verde

800.47.93.11

(+39 045 8181945 per chi chiama dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L'ASSICURATO è comunque tenuto a:

- 1) inviare, a mezzo lettera raccomandata entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza: DENUNCIA all'IMPRESA presso:

**ISI Insurance S.p.A.
Servizio Sinistri
Via San Marco, 48 - 37138 Verona**

o eventualmente a mezzo fax al numero +39 045.8157126

La DENUNCIA di SINISTRO deve contenere: una sintetica descrizione dell'accaduto e del tipo di evento verificatosi, l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del SINISTRO, degli eventuali testimoni, nonché dell'entità del danno stesso (qualora questo sia già quantificabile) Al fine di facilitare questo adempimento, ISI Insurance ha predisposto il "Modulo di richiesta di Indennizzo", allegato, che contiene gli elementi essenziali da comunicare;

- 2) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico dell'IMPRESA secondo quanto previsto dalla LEGGE ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- 3) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

Controversie in merito al pagamento dell'INDENNIZZO

In caso di disaccordo tra le parti in merito al diritto all'INDENNIZZO e/o all'ammontare del danno è prevista una procedura specifica per ciascuna garanzia, con esclusione di quelle relative a Responsabilità Civile, Assistenza e Natanti al fine di giungere ad un accordo. La previsione di tali procedure non pregiudica in nessun caso il diritto dell'ASSICURATO di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

Lingua

Il contratto "Difesa Auto Sat" e ogni documento ad esso allegato è redatto in lingua italiana.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sui premi così come stabilita dalla LEGGE 29 ottobre 1916, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni. La stessa viene applicata al valore del PREMIO imponibile in termini percentuali secondo le diverse aliquote stabilite nell'Allegato A alla citata normativa; tali aliquote, relativamente ad alcune tipologie di coperture, sono assoggettate alla maggiorazione di cui al D.M. n.239/2002 istituita per il finanziamento del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei SINISTRI devono essere inoltrati per iscritto ad Isi Insurance, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all'indirizzo di posta elettronica: reclami.isiinsurance@arcassicura.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà

rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo di doglianza. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'IMPRESA ed eventuale riscontro fornito dalla stessa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INCENDIO, FURTO E RAPINA

Oggetto della garanzia

Con la garanzia denominata "INCENDIO, FURTO e RAPINA", regolamentata dalle Sezioni 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazioni, Isi Insurance garantisce la corresponsione di un INDENNIZZO nei casi in cui si verifichi uno degli eventi previsti dagli artt. 25 e 26.

LIQUIDAZIONE dei danni e SCOPERTO

I criteri per la quantificazione del danno sono indicati dettagliatamente nelle Condizioni di Assicurazione.

Al momento della conclusione del contratto può essere inoltre pattuito che la LIQUIDAZIONE del danno avvenga con applicazione di uno SCOPERTO. La SOCIETA' provvede al pagamento dell'INDENNIZZO entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'INDENNIZZO dovuto.

TUTELA LEGALE

Oggetto dell'Assicurazione

Con la garanzia di "Tutela legale", regolamentata nella Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione, Isi Insurance garantisce la copertura delle spese giudiziali e stragiudiziali fino al limite annuo convenuto tra le parti al momento della conclusione del contratto nei casi dettagliatamente descritti all'art. 27 della Sezione suddetta.

Nomina del legale

L'ASSICURATO ha il diritto di nominare per ogni controversia un procuratore legale di sua fiducia la cui nomina deve essere immediatamente comunicata ad Isi Insurance.

L'ASSICURATO ha la possibilità di pervenire a una transazione della controversia. Tuttavia **ciò deve avvenire solo dopo aver preso contatto con ISI Insurance e avere ottenuto da quest'ultima un assenso in merito alla transazione stessa.**

CRISTALLI

La garanzia denominata "Cristalli" è regolamentata nella Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione e prevede la corresponsione di un INDENNIZZO per sostituire o per riparare il parabrezza, il tettuccio, il lunotto posteriore e i cristalli laterali del veicolo a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Al momento della conclusione del contratto può essere inoltre pattuito che la LIQUIDAZIONE del danno avvenga con applicazione di uno SCOPERTO e relativo minimo o della FRANCHIGIA pattuiti. La SOCIETA' provvede al pagamento dell'INDENNIZZO entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'INDENNIZZO dovuto.

EVENTI NATURALI E SOCIO POLITICI

Oggetto della garanzia

Con la garanzia denominata "EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI" regolamentata dalla Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazioni, Isi Insurance garantisce la corresponsione di un INDENNIZZO nei casi in cui si verifichi uno degli eventi previsti dall'art. 34.

LIQUIDAZIONE dei danni e SCOPERTO

I criteri per la quantificazione del danno sono indicati dettagliatamente nelle Condizioni di Assicurazione – Norme Comuni.

Al momento della conclusione del contratto può essere inoltre pattuito che la LIQUIDAZIONE del danno avvenga con applicazione di uno SCOPERTO. La SOCIETA' provvede al pagamento dell'INDENNIZZO entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'INDENNIZZO dovuto.

GARANZIE ACCESSORIE

Oggetto della garanzia

La garanzia denominata "Garanzie accessorie" è regolamentata nella Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione e prevede la corresponsione di un INDENNIZZO nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti dagli artt. 36 e 37.

In tali articoli sono inoltre indicati i limiti delle singole prestazioni assicurative. La SOCIETA' provvede al pagamento dell'INDENNIZZO entro trenta giorni dalla data di LIQUIDAZIONE.

Le Garanzie Accessorie a seconda della formula prescelta (Base o Estesa)

Prevedono il rimborso delle spese sostenute nei casi di:

- 1) ricorso terzi da INCENDIO;
- 2) veicolo sostitutivo;
- 3) rimborso imposta di proprietà;
- 4) rimborso spese di traino.

COLLISIONE E KASKO

Oggetto della garanzie

Con le garanzie "Collisione" e "Kasko", regolamentate nella Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione, Isi Insurance garantisce la corresponsione di un INDENNIZZO per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per i casi di:

- collisione accidentale con altro veicolo identificato (Collisione);
- collisione accidentale, urto, ribaltamento e uscita di strada (Kasko).

LIQUIDAZIONE dei danni e SCOPERTO

I criteri per la quantificazione del danno sono indicati dettagliatamente nelle Condizioni di Assicurazione – Norme Comuni.

Al momento della conclusione del contratto può essere inoltre pattuito che la LIQUIDAZIONE del danno avvenga con applicazione di uno SCOPERTO. La SOCIETA' provvede al pagamento dell'INDENNIZZO entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'INDENNIZZO dovuto.


Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada). Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità (art. 142 Codice della Strada).

Isi Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Amministratore Delegato e Rappresentante Legale

Dott. Giorgio Munari



Condizioni di Assicurazione

Indice

• Definizioni	9
• Condizioni di Assicurazione – Norme comuni	11
• Sezione 1 – INCENDIO	20
• Sezione 2 – FURTO e RAPINA	20
• Sezione 3 - Tutela legale	21
• Sezione 4 - Cristalli	23
• Sezione 5 – Eventi naturali e sociopolitici	24
• Sezione 6 - Garanzie accessorie	24
• Sezione 7 – Collisione e Kasko	25
• Modulo richiesta indennizzo	28

Definizioni

- **ACCESSORI:** Le installazioni stabilmente fissate al veicolo: di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento di prezzo base di listino;
- **AFTER MARKET:** se installati in data successiva all'acquisto del veicolo.
- **ASSICURATO:** chi è tutelato e garantito dalla POLIZZA assicurativa.
- **AUDIO - FONO - VISIVI:** radio, radiotelefoni, lettori, compact disc, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori e altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco magnetico, elettromagnetico o meccanico.
- **CAPITALE ASSICURATO:** valore dei beni assicurati indicato in POLIZZA.
- **CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA:** è la struttura indicata nel frontespizio di POLIZZA che provvede alla gestione del servizio relativo al SISTEMA DI SICUREZZA SATELLITARE.
- **CERTIFICATO DI COLLAUDO:** il documento rilasciato dall'installatore che attesta la corretta installazione e funzionamento del SISTEMA DI SICUREZZA SATELLITARE.
- **CONTRAENTE:** chi firma la POLIZZA assicurativa e ne assume i relativi obblighi.
- **DECORRENZA:** data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.
- **DEGRADO:** svalutazione del veicolo o di sue parti rispetto al valore originario dovuta a vetustà o allo stato di conservazione del mezzo.
- **DENUNCIA:** avviso dato dall'ASSICURATO ad Isi Insurance nel caso in cui si verifichi un SINISTRO.
- **ESTENSIONE TERRITORIALE** (valida per la Sezione Assistenza): Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati della Unione Europea, Norvegia, Repubblica Ceca e Slovacca, nonché per tutti gli ulteriori Paesi Esteri nei quali è valida la CARTA VERDE.
- **FRANCHIGIA:** importo del danno che rimane sempre a carico dell'ASSICURATO per ciascun SINISTRO.
- **FURTO:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
- **IMMOBILIZER:** apparecchiatura, fornita di serie o AFTER MARKET, che a mezzo di ingegno meccanico e/o elettronico, non consente l'avvio del motore se non per il tramite unico del mezzo di riconoscimento specifico (es. chiave codificata o transponder).
- **IMPRESA:** ISI Insurance Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
- **INTERMEDIARIO:** l'agente o il broker di assicurazione cui è assegnato il contratto.
- **INCENDIO:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dall'IMPRESA all'ASSICURATO, in caso di SINISTRO.

- **LEGGE:** D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle Assicurazioni Private”.
- **LIQUIDAZIONE:** procedura con la quale Isi Insurance determina l’importo da indennizzare in caso di SINISTRO.
- **MASSIMALE:** importo massimo che Isi Insurance è tenuta a pagare per ciascun SINISTRO.
- **OPTIONAL:** installazioni stabilmente fissate sul veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo finale di listino.
- **PERIODO DI ASSICURAZIONE:** durata della POLIZZA assicurativa per la quale è stato pagato il PREMIO.
- **POLIZZA:** contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Isi Insurance e il CONTRAENTE e l’ASSICURATO.
- **PREMIO:** importo che il CONTRAENTE paga ad Isi Insurance alle scadenze previste per rendere efficace la POLIZZA assicurativa.
- **RAPINA:** sottrazione della cosa assicurata, mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per se o altri.
- **REGOLAMENTO:** il REGOLAMENTO n. 4 di attuazione del Titolo XIV - Capo I e del Titolo XI - Capo II del Codice delle Assicurazioni Private.
- **REGOLA PROPORZIONALE:** criterio secondo il quale Isi Insurance riduce l’importo da liquidare in caso di SINISTRO, nel caso in cui il valore del bene ASSICURATO indicato in POLIZZA sia inferiore a quello reale al momento del SINISTRO stesso.
- **RIVALSA:** possibilità da parte di Isi Insurance di chiedere all’ASSICURATO la restituzione totale parziale di importi pagati.
- **SCOPERTO:** percentuale del danno che rimane a carico dell’ASSICURATO per ciascun SINISTRO.
- **SINISTRO:** qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Isi Insurance è tenuta a pagare una somma di denaro.
- **SISTEMA DI SICUREZZA SATELLITARE:** l’apparecchiatura elettronica installata sul veicolo (dotata di sistema di localizzazione satellitare e di altri apparati collegati, indicati sul verbale di collaudo, atti a rilevare effrazioni e ad impedire il FURTO del veicolo) in grado di dialogare con la CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA.
- **SOCIETA’:** Isi Insurance Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- **TARIFFA:** modalità e parametri che Isi Insurance utilizza per stabilire il PREMIO che il CONTRAENTE paga.
- **VALORE COMMERCIALE:** il valore del veicolo desunto dalla pubblicazione “QUATTRORUOTE” del mese in cui si è verificato il SINISTRO

Condizioni di Assicurazione – Norme comuni

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Isi Insurance garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia dalle garanzie che sono state prescelte dal CONTRAENTE al momento della conclusione del contratto.

Art. 2 - DECORRENZA del contratto e pagamento del PREMIO

Il PREMIO o la prima rata di PREMIO devono essere pagati alla consegna della POLIZZA; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Isi Insurance che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO. I premi devono essere pagati all'INTERMEDIARIO oppure all'IMPRESA.

Se il CONTRAENTE non paga i premi o le rate di PREMIO successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il contratto ha durata annuale o pluriennale in funzione della scelta dell'assicurato.

In caso di durata pluriennale l'unico tipo di pagamento previsto è il premio unico anticipato e non sono ammessi frazionamenti. Nel caso di durata pluriennale al termine del periodo di assicurazione il contratto si risolve di diritto e cessa di avere efficacia.

In ogni caso il contratto non può avere durata maggiore di cinque anni.

Art. 3 - Dichiarazioni e rivalse

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del CONTRAENTE, relative a circostanze tali che Isi Insurance non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il CONTRAENTE ha agito senza dolo o colpa grave, Isi Insurance può recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile). Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile). In particolare, il CONTRAENTE dichiara la residenza o sede legale del proprietario (intestatario al PRA) o del locatario, in caso di veicolo in leasing, ed è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

E' condizione vincolante per l'efficacia contrattuale che:

- a) il veicolo sia dotato di sistema di sicurezza IMMOBILIZER o satellitare (come da definizioni e indicato nella scheda di POLIZZA) approvato dall'IMPRESA sempre attivo e collegato ad una CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA approvata dall'IMPRESA e che lo stesso sia stato collaudato e funzionante;
- b) l'impianto telefonico funzioni su rete GSM/GPRS: non è ammesso il funzionamento su rete di tipo e-Tacs e non sono ammesse schede ricaricabili, salvo che la ricarica sia automatica e che l'ASSICURATO dimostri al momento del SINISTRO il credito residuo con dichiarazione del gestore telefonico;
- c) all'atto della stipulazione dell'assicurazione venga fornito all'IMPRESA il CERTIFICATO DI COLLAUDO, prodotto su modello approvato e/o fornito dall'IMPRESA stessa. Il CERTIFICATO DI COLLAUDO costituisce parte integrante dell'assicurazione e deve contenere: la dichiarazione di avvenuta installazione sottoscritta da parte dell'installatore del sistema di antifurto satellitare e dalla CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA.

L'IMPRESA assume il rischio e determina il PREMIO in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti e gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'IMPRESA. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze

dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o atto di variazione.

Art. 4 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto diversamente convenuto tra le parti, in mancanza di disdetta inviata all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dal CONTRAENTE, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla Sede della Compagnia o all'INTERMEDIARIO presso il quale è stata stipulata la POLIZZA, o da Isi Insurance, mediante lettera raccomandata, il contratto stesso s'intenderà rinnovato per una durata pari a un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Tale articolo non trova applicazione nel caso di durata pluriennale del contratto come previsto dall'art. 2.

Art. 5 – Recesso in caso di SINISTRO

Dopo ogni SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'INDENNIZZO o della prestazione, il CONTRAENTE o l'IMPRESA possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'ASSICURATO;
- 2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASSICURATO della comunicazione inviata dall'IMPRESA.

L'IMPRESA, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di PREMIO, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

- a) Il presente contratto è valido all'interno del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano, del Principato di Monaco (Montecarlo), della Svizzera, Croazia, dei Paesi membri dell'Unione Europea.
- b) La validità del presente contratto è ulteriormente estesa a tutti gli altri Paesi Europei sopra non menzionati con le limitazioni di cui al punto 8 dell'Art.13 che segue.

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo o di sua consegna in conto vendita, il CONTRAENTE, **previa comunicazione all'IMPRESA e restituzione della POLIZZA**, deve optare irrevocabilmente per una delle seguenti soluzioni:

- a) **assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di contratti di leasing)**; in tal caso Isi Insurance procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del PREMIO sulla base della TARIFFA in corso. Isi Insurance, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al CONTRAENTE la documentazione atta a dimostrare sia la vendita o consegna in conto vendita del vecchio veicolo (rilasciata da un operatore professionale del settore), sia l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.
- b) **cedere il contratto unitamente al veicolo assicurato**; l'alienante è tenuto a comunicare ad Isi Insurance e all'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione; in tal caso il CONTRAENTE, previa restituzione della POLIZZA, non è tenuto a versare i premi successivi dal momento in cui fornisce ad Isi Insurance tutte le indicazioni necessarie per il rilascio di un'apposita appendice. Tale contratto si estingue alla scadenza annuale; **l'acquirente è tenuto a stipulare un nuovo contratto; non sono ammesse variazioni di rischio o sospensioni successivamente alla cessione del contratto**;
- c) **risolvere il contratto**; in caso di vendita documentata il CONTRAENTE ha diritto a ottenere la parte di PREMIO corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata dal momento della restituzione ad Isi Insurance della POLIZZA. Qualora la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di PREMIO

pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, **a condizione che sia stata restituita all'IMPRESA la POLIZZA.**

d) sospendere il contratto.

Art. 8 - Cessazione di rischio o furto del veicolo

Nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, demolizione del veicolo assicurato, **il CONTRAENTE deve optare per una delle seguenti soluzioni:**

a) richiedere la parte di PREMIO corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata dal momento della restituzione ad Isi Insurance della POLIZZA e dell'attestazione dell'avvenuta cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o ente equivalente. Nel caso in cui la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, e la demolizione del veicolo assicurato siano successive all'eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del PREMIO avviene a partire dalla data della sospensione.

b) assicurare un altro veicolo purché dello stesso proprietario (locatario in caso di veicolo concesso in Leasing); in tal caso Isi Insurance procede alla sostituzione del precedente contratto e all'eventuale conguaglio del PREMIO sulla base della TARIFFA in corso. Isi Insurance, prima di procedere all'emissione del nuovo contratto, si riserva la facoltà di richiedere al CONTRAENTE la documentazione atta a dimostrare la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo assicurato e l'attribuzione di proprietà (locazione in caso di veicolo concesso in Leasing) del nuovo veicolo e in caso di veicolo già di proprietà la mancanza di copertura assicurativa.

c) sospendere il contratto

In caso di FURTO del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla DENUNCIA di FURTO presentata all'Autorità di pubblica Sicurezza e l'ASSICURATO ha diritto al rimborso del rateo del PREMIO relativo al residuo PERIODO DI ASSICURAZIONE, al netto dell'imposta pagata. Dal rimborso è esclusa la parte di PREMIO relativa alla garanzia FURTO.

Art. 9 - Sospensione e riattivazione del contratto

a) Sospensione in corso del contratto

Qualora il CONTRAENTE intenda sospendere il contratto deve darne conoscenza ad Isi Insurance la quale provvederà a rilasciare relativa appendice. La sospensione ha DECORRENZA dalle ore 24 del giorno di emissione dell'appendice. Al momento della sospensione, il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso con PREMIO pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il PREMIO non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi. Tale integrazione di PREMIO verrà restituita in caso di riattivazione del contratto. Nei casi in cui la sospensione abbia avuto durata superiore a 3 mesi la riattivazione comporta la proroga della scadenza per un periodo pari a quello della sospensione stessa. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che sia stata chiesta la riattivazione del contratto, lo stesso si estingue e il PREMIO non goduto resta acquisito dall'IMPRESA. È consentita la sospensione solo nei casi previsti dall'art. 7 e dall'art. 8. Non può essere richiesta la sospensione di contratti con durata inferiore ad un anno.

b) Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto, fermo restando il proprietario del veicolo assicurato, può essere richiesta dal CONTRAENTE entro un anno dalla sospensione. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro, purché, in quest'ultimo caso, il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, e demolizione del veicolo assicurato. Qualora alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e il precedente veicolo sia stato venduto ovvero nel caso di cessazione della circolazione, esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, e demolizione del veicolo assicurato, Isi

Insurance, su richiesta scritta del CONTRAENTE, provvederà alla restituzione della parte di PREMIO corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell'imposta pagata dal momento della sospensione.

Art. 10 – Modalità per la DENUNCIA dei SINISTRI e obblighi dell'ASSICURATO

In caso di SINISTRO l'ASSICURATO avvisa l'IMPRESA, contattando il numero verde

800.47.93.11

(+39 045 8181945 per chi chiama dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L'ASSICURATO è comunque tenuto a:

- 1) 1.1) Inviare, a mezzo lettera raccomandata, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza DENUNCIA all'IMPRESA presso:

ISI Insurance S.p.A.

Servizio Sinistri

Via San Marco, 48 – 37138 Verona

o eventualmente a mezzo fax al numero +39 045.8157126

La DENUNCIA di SINISTRO deve contenere: una sintetica descrizione dell'accaduto e del tipo di evento verificatosi, l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del SINISTRO, degli eventuali testimoni, nonché dell'entità del danno stesso (qualora questo sia già quantificabile). Al fine di facilitare questo adempimento, ISI Insurance ha predisposto il "Modulo di richiesta di Indennizzo", allegato, che contiene gli elementi essenziali da comunicare;

- 1.2) solo nel caso in cui siano operanti le garanzie cui l'adempimento si riferisce, essendo stato corrisposto il relativo PREMIO:

a) in caso di FURTO o RAPINA:

copia autentica della DENUNCIA presentata all'autorità competente. Qualora il FURTO o la RAPINA si siano verificati all'estero, deve essere inviata, oltre che la copia autentica della DENUNCIA presentata all'autorità straniera, anche la copia autentica della DENUNCIA ripetuta all'autorità italiana.

In caso di FURTO o RAPINA senza ritrovamento, l'ASSICURATO, trascorsi trenta giorni dalla data della DENUNCIA, deve altresì inviare:

- a.1) l'estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- a.2) il certificato di proprietà con l'annotazione dell'avvenuta perdita di possesso;
- a.3) la procura a vendere;
- a.4) tutte le chiavi del veicolo fornite dalla casa costruttrice, ovvero, in caso di contratto abbinato a presidio antifurto, tutti gli esemplari della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder forniti dal produttore/installatore del sistema antifurto (meccanico/IMMOBILIZER/localizzatore / satellitare).

b) in caso di atti vandalici:

copia autentica della DENUNCIA inoltrata all'autorità competente e, se intervenuti, verbale dei vigili del fuoco;

c) in caso di collisione:

copia della constatazione amichevole di incidente o altra idonea documentazione da cui si desuma la dinamica del SINISTRO. L'onere di identificare il veicolo della controparte è a carico dell'ASSICURATO;

d) in caso di controversie con terzi (per tutela legale):

- d.1) la segnalazione dell'avvocato prescelto tra coloro che esercitano nella circoscrizione del tribunale competente;
- d.2) l'eventuale richiesta di esercitare la propria scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio. Qualora tale richiesta venisse accolta, l'IMPRESA terrà a proprio carico anche i compensi e le spese dovuti al procuratore domiciliatario, nel limite del MASSIMALE convenuto.

- 2) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose

assicurate; le relative spese sono a carico dell'IMPRESA secondo quanto previsto dalla LEGGE ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;

- 3) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

Art. 11 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio. In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'IMPRESA non è tenuta a pagare l'INDENNIZZO.

Art. 12 - Limite massimo di INDENNIZZO

Per nessun titolo l'IMPRESA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata che deve pertanto intendersi quale massima disponibilità per annualità assicurativa, salvo il disposto dell'Art.1914 del Codice Civile. Conseguentemente, ove tale somma fosse pagata in una stessa annualità assicurativa, l'ASSICURATO non potrà pretendere ulteriori Indennizzi per tutta la durata residua dell'annualità assicurativa medesima.

Art. 13 – Franchigie e scoperti

L'assicurazione è prestata con applicazione dei seguenti scoperti e/o delle seguenti franchigie:

PER TUTTI I VEICOLI DI VALORE UGUALE O INFERIORE A € 30.000,00

1. per danni parziali:

- a) SCOPERTO 10% con il minimo di € 550,00 per la garanzia di cui alla Sezione 5 - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI;
- b) FRANCHIGIA pari ad € 550,00 per i danni parziali da FURTO e RAPINA di cui all'Opzione B dell'Art.26 della Sezione 2 - FURTO E RAPINA.

2. per danni totali:

La copertura e' operante senza nessun SCOPERTO né FRANCHIGIA, tranne i casi sotto elencati:

- a) SCOPERTO 10% con il minimo di € 550,00 per la garanzia di cui alla Sezione 5 - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI;
- b) SCOPERTO pari al 15% per il caso di FURTO avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/originali (sempre che le stesse siano state oggetto di RAPINA o di FURTO con effrazione escluso il FURTO con destrezza);
- c) SCOPERTO pari al 15% per il caso di FURTO/RAPINA avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder;

PER TUTTI I VEICOLI DI VALORE SUPERIORE A € 30.000,00 E, COMUNQUE, PER TUTTI I CAMPER/MOTOR HOME e PER TUTTI GLI AUTOCARRI -MOTOCICLI e MACCHINE OPERATRICI DI VALORE INFERIORE A € 100.000,00:

3. per danni parziali:

- a) SCOPERTO 10% con il minimo di € 800,00 per la garanzia di cui alla Sezione 5 - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI;
- b) FRANCHIGIA pari ad € 800,00 per i danni parziali da FURTO e RAPINA di cui all'Opzione B dell'Art.26 della Sezione 2 - FURTO E RAPINA.

4. per danni totali:

La copertura e' operante senza nessun SCOPERTO né FRANCHIGIA , tranne i casi sotto elencati:

- a) SCOPERTO 10% con il minimo di € 800,00 per la garanzia di cui alla Sezione 5 - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI;

- b) SCOPERTO pari al 15% per il caso di FURTO avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/originali (sempre che le stesse siano state oggetto di RAPINA o di FURTO con effrazione escluso il FURTO con destrezza);
- c) SCOPERTO pari al 15% per il caso di FURTO/RAPINA avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder;

PER I VEICOLI DI VALORE SUPERIORE A € 100.000,00 E, COMUNQUE, PER TUTTI I CAMPER/MOTOR HOME e PER TUTTI GLI AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI DI VALORE SUPERIORE A € 100.000,00:

5. per danni parziali:

- a) SCOPERTO 15% con il minimo di € 1.000,00 per la garanzia di cui alla Sezione 5 - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI;
- b) FRANCHIGIA pari ad € 1.000,00 per i danni parziali da FURTO e RAPINA di cui all'Opzione B dell'Art.26 della Sezione 2 - FURTO E RAPINA;

6. per danni totali:

La copertura e' operante senza nessun SCOPERTO né FRANCHIGIA , tranne i casi sotto elencati:

- a) SCOPERTO 15% con il minimo di € 1.000,00 per la garanzia di cui alla Sezione 5 - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI;
- b) SCOPERTO pari al 15% per il caso di FURTO avvenuto con l'uso di chiavi autentiche/originali (sempre che le stesse siano state oggetto di RAPINA o di FURTO con effrazione escluso il FURTO con destrezza);
- c) SCOPERTO pari al 15% per il caso di FURTO/RAPINA avvenuti con l'uso della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder.

Inoltre tutte le garanzie di cui alla Sezione 1 - INCENDIO e alla Sezione 2 - FURTO E RAPINA sono prestate con applicazione dei seguenti scoperti e/o delle seguenti franchigie:

- 7. per i danni avvenuti nelle zone non coperte dal segnale GSM/GPRS o GPS o nel caso in cui il segnale non pervenga alla **CENTRALE OPERATIVA DI SICUREZZA** sarà applicato uno SCOPERTO del 15% con il minimo di € 3.000,00;
- 8. per i SINISTRI avvenuti nel territorio dei paesi di cui alla lettera b) dell'Art.6 sarà applicato uno SCOPERTO del 25% con il minimo di € 3.000,00.

Inoltre tutte le garanzie di cui alla Sezione 2 - FURTO E RAPINA sono prestate con applicazione dei seguenti scoperti e/o delle seguenti franchigie se i veicoli assicurati sono immatricolati in base alla residenza del proprietario nelle seguenti Province: CE - NA - BA - BR- FG- LE- TA: SCOPERTO 15% minimo €1.000,00 per qualunque valore ASSICURATO.

Per scoperti e franchigie relativi alle garanzie Collisione o Kasco se attivate, si rimanda agli art. 38 e 39 delle presenti Condizioni Generali.

Art. 14 - Riparazioni

L'ASSICURATO, in caso di SINISTRO e con la sola esclusione degli eventi garantiti in base all'Art.27, ha facoltà di far eseguire la riparazione non prima che sia intervenuta l'autorizzazione dell'IMPRESA o comunque dopo che sia decorso il termine di 8 giorni di calendario dalla data di ricevimento della DENUNCIA di SINISTRO da parte dell'IMPRESA. L'IMPRESA provvederà alla LIQUIDAZIONE del danno, previa esibizione del documento fiscale attestante gli interventi effettuati, con applicazione della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO eventualmente previsti.

Entro il termine suddetto l'IMPRESA può subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendone il controvalore al netto degli scoperti e/o delle franchigie eventualmente previsti.

Art. 15 - Recuperi

L'ASSICURATO è tenuto ad informare l'IMPRESA non appena abbia notizia del recupero del veicolo oggetto di FURTO e/o di RAPINA o di sue parti. L'ASSICURATO può manifestare la volontà di conservare quanto venisse recuperato in epoca successiva al pagamento dell'INDENNIZZO: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del

danno, secondo i criteri previsti dall'Art. 17 e si effettuerà il conguaglio con l'INDENNIZZO precedentemente pagato.

Art. 16 - LIQUIDAZIONE dei danni - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'IMPRESA ed uno dall'ASSICURATO con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro o su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvedesse alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il SINISTRO è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, alle spese per il terzo perito concorrono in eguale misura l'IMPRESA e l'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art.10;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del SINISTRO secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.17;
- 4) procedere alla stima e alla LIQUIDAZIONE del danno in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale sarà valida anche qualora un perito si rifiutasse di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO, l'ASSICURATO e l'IMPRESA concordano di adottare i criteri indicati in questo articolo.

In caso di danno totale:

qualora l'importo da corrispondere all'ASSICURATO per il danno subito per effetto del SINISTRO fosse uguale o superiore al VALORE COMMERCIALE che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il SINISTRO, l'ammontare del danno, **fermo il limite della somma assicurata indicata in POLIZZA**, sarà rappresentato:

- 1) per il caso in cui il SINISTRO si sia verificato entro un anno dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, dal prezzo di listino a nuovo del veicolo desunto dalla rivista "Quattroruote" o dal valore indicato sulla fattura d'acquisto, entrambi diminuiti del valore dell'eventuale recupero del relitto;
- 2) per il caso in cui il SINISTRO si sia verificato trascorso un anno dalla data di prima immatricolazione, dal VALORE COMMERCIALE che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il SINISTRO diminuito del valore dell'eventuale recupero del relitto.

In caso di danno parziale:

l'ammontare del danno si determina addizionando il prezzo delle parti sostituite, diminuito in base al DEGRADO dovuto a vetustà ed usura, al costo della manodopera necessaria per sostituire o riparare le parti danneggiate. L'IMPRESA non terrà conto del suddetto DEGRADO qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

- 1) tre mesi per batteria, pneumatici, motore e relativi componenti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- 2) un anno per tutte le altre parti.

In entrambi i casi (danno totale - danno parziale):

- a) all'importo, determinato con i criteri sopraindicati, vanno poi applicati eventuali scoperti e/o franchigie previsti;
- b) non si terrà conto nella determinazione del danno delle spese per aggiunte, migliorie o modificazioni, delle spese per deposito o del danno da mancato godimento;
- c) se l'assicurazione coprisse soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del SINISTRO, l'IMPRESA risponderà dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta, come previsto dall'Art.1907 del Codice Civile;
- d) nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta di INDENNIZZO sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, con l'esclusione dell'ipotesi in cui l'ASSICURATO sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di LEGGE;
- e) qualora beneficiario dell'INDENNIZZO fosse una società di leasing, l'eventuale cessione di credito da parte della società di leasing nei confronti del locatario non comporterà per quest'ultimo il diritto alla corresponsione dell'importo dell'I.V.A.

CONDIZIONE PARTICOLARE

All'atto della stipulazione del contratto, il CONTRAENTE deve indicare a quale marca e modello, fra quelli compresi nel listino "Quattroruote", corrisponde il veicolo assicurato. Se il CONTRAENTE in sede di stipulazione del contratto ha aderito alla riduzione automatica del CAPITALE ASSICURATO, Isi Insurance provvede, a ogni scadenza annuale, ad adeguare automaticamente il CAPITALE ASSICURATO al VALORE COMMERCIALE del veicolo sulla base della valutazione riportata nel listino di "Quattroruote", nell'edizione più aggiornata tra quelle disponibili al momento dell'operazione. Il CAPITALE ASSICURATO relativo agli OPTIONAL viene adeguato nella stessa misura percentuale utilizzata per il valore del veicolo. In sede di rinnovo del contratto, Isi Insurance riconosce inoltre al cliente la facoltà di esprimere una diversa valutazione. In tal caso cesserà di operare la clausola di "adeguamento automatico" e Isi Insurance procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal CONTRAENTE. Il presente articolo non trova applicazione se il veicolo non risulta censito dal listino "Quattroruote", ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato, nel predetto listino, il VALORE COMMERCIALE. In tali casi Isi Insurance si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del CONTRAENTE pervenuta entro i termini previsti, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo PREMIO.

Art. 18 - Pagamento dell'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'IMPRESA provvederà al pagamento dell'INDENNIZZO entro i 30 giorni successivi al momento in cui sia venuta in possesso di tutti i documenti necessari per provvedere alla LIQUIDAZIONE del danno, ivi compreso anche l'eventuale esito delle operazioni peritali di cui al precedente Art.16.

L'IMPRESA, sia in caso di FURTO parziale o totale che di RAPINA, ha facoltà prima di pagare l'INDENNIZZO, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

Art. 19 - Vincolo

Qualora nel simolo di POLIZZA sia richiamata la presenza del vincolo, il contratto di assicurazione si intende vincolato a favore dell'Ente indicato. La presenza del vincolo non pregiudica in alcun modo l'eventuale esercizio del diritto di recesso previsto dall'Art. 5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale nonché la facoltà di dare disdetta al contratto alla naturale scadenza in base all'Art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'IMPRESA si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario, di seguito indicato per brevità come Ente:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente, intendendosi comunque esclusa dalla necessità del consenso la facoltà dell'IMPRESA di procedere, in occasione di ciascun rinnovo annuale, all'aggiornamento del valore del veicolo;
- b) a comunicare all'Ente ogni SINISTRO in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in POLIZZA entro 60 giorni dalla ricezione della relativa DENUNCIA;
- c) a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del PREMIO scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del PREMIO comporterà comunque la sospensione delle garanzie;

d) a pagare, in caso di SINISTRO relativo alle garanzie contrattualmente operanti e con l'esclusione della tutela legale della circolazione, l'INDENNIZZO eventualmente dovuto a termini di POLIZZA all'Ente, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente è fin d'ora autorizzato dal CONTRAENTE.

Art. 20 - Registrazione delle comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Isi Insurance e il CONTRAENTE, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Isi Insurance eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di SINISTRO. Il CONTRAENTE si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto. Il CONTRAENTE consente ad Isi Insurance la registrazione delle telefonate di cui sopra.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO danno, altresì, il proprio consenso al trattamento da parte di Isi Insurance dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tale fine essi prendono atto che:

- i dati sono raccolti e trattati ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- i dati sono necessari ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto;
- Isi Insurance si impegna a osservare la massima riservatezza in ordine al trattamento dei dati conformemente all'art. 21 del presente contratto.

Art. 21 - Riservatezza dei dati

Isi Insurance si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai contraenti e/o assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Isi Insurance si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i contraenti e/o assicurati esclusivamente in termini compatibili con la LEGGE. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Isi Insurance si impegna altresì, ai sensi dell'art. 31 del Decreto sopra riportato, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Art. 22 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per LEGGE, presenti e futuri, relativi al PREMIO, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Isi Insurance.

Art. 23 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 24 - Rinvio alle norme di LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Sezione 1 - INCENDIO

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate in POLIZZA e sono prestate con applicazione, per ciascun SINISTRO, dello SCOPERTO e relativo minimo o della FRANCHIGIA pattuiti.

Art. 25 - INCENDIO

Isi Insurance risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di INCENDIO (combustione con sviluppo di fiamma), azione del fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.

ESCLUSIONI

La garanzia non comprende:

- i danni causati da semplici bruciature non seguite da INCENDIO, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;
- i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in POLIZZA;
- i danni determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni a carattere locale, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel REGOLAMENTO particolare di gara;
- i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;
- i danni preesistenti al SINISTRO denunciato

Sezione 2 – FURTO E RAPINA

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate in POLIZZA e sono prestate con applicazione, per ciascun SINISTRO, dello SCOPERTO e relativo minimo o della FRANCHIGIA pattuiti.

Art. 26 - FURTO e RAPINA

L'IMPRESA si obbliga ad indennizzare l'ASSICURATO dei danni materiali e diretti derivanti da:

A) SE E' STATA SELEZIONATA L'OPZIONE - "FURTO SOLO TOTALE": perdita del veicolo indicato in POLIZZA o di sue parti, compresi gli ACCESSORI OPTIONAL e AFTER MARKET, purché ne sia documentato l'acquisto ed in quanto assicurati in conseguenza di FURTO totale o RAPINA del veicolo senza successivo ritrovamento del veicolo stesso. Sono espressamente esclusi i danni da FURTO e RAPINA causati al veicolo indicato in POLIZZA nella esecuzione o nel tentativo di FURTO o di RAPINA del veicolo stesso e/o dei suoi componenti. Sono altresì espressamente esclusi i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione avvenuta in modo abusivo successivamente al FURTO o alla RAPINA.

B) SE E' STATA SELEZIONATA L'OPZIONE - "FURTO TOTALE E PARZIALE": dalla perdita del veicolo indicato in POLIZZA o di sue parti, compresi gli ACCESSORI OPTIONAL e AFTER

MARKET, purch  ne sia documentato l'acquisto ed in quanto assicurati, in conseguenza di FURTO o RAPINA consumati o tentati.

Devono intendersi compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta in modo abusivo dopo il FURTO o la RAPINA e fino al momento del ritrovamento.

La garanzia   prestata con applicazione per ciascun SINISTRO dello SCOPERTO o FRANCHIGIA di cui all'Art.13.

ESCLUSIONI

La garanzia non comprende:

- **l'appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale);**
- **il FURTO e la RAPINA commessi dai dipendenti del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO durante lo svolgimento dell'attivit  lavorativa;**
- **i danni determinati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonch  dei trasportati;**
- **i danni indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;**
- **i danni preesistenti al SINISTRO denunciato;**
- **i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel REGOLAMENTO particolare di gara.**
- **di qualsivoglia natura, qualora venisse accertato che sul veicolo non fossero stati posti in funzione i sistemi di chiusura e di sicurezza presenti come ACCESSORI di serie o che sul veicolo fossero presenti le chiavi di avviamento;**
- **di FURTO o RAPINA senza ritrovamento del veicolo, in caso di inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a.4) del punto 1.2) dell'Art. 10 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e cio  senza aver consegnato all'IMPRESA, in caso di FURTO o RAPINA senza ritrovamento, tutte le chiavi del veicolo fornite dalla casa costruttrice ovvero, in caso di contratto abbinato a presidio antifurto, tutti gli esemplari della chiave di sicurezza e/o elettronica, telecomando e/o transponder forniti dal produttore/installatore del sistema antifurto (meccanico / IMMOBILIZER / localizzatore / satellitare).**

CONDIZIONE PARTICOLARE:

Se l'autovettura fosse sprovvista dell'apparato satellitare, in quanto acquistata presso un concessionario non autorizzato all'installazione di apparati convenzionati, l'assicurazione vale dal momento del ritiro dell'autovettura sino all'installazione dell'apparato presso un Centro Convenzionato e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ritiro dell'autovettura stessa. In tale periodo, l'assicurazione   prestata con un ulteriore SCOPERTO del 30% da applicarsi a tutti i SINISTRI indennizzabili a seguito di eventi da FURTO o RAPINA.

Sezione 3 - Tutela Legale

Art. 27 - Tutela legale

L'IMPRESA garantisce il rimborso delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, fino alla concorrenza del MASSIMALE di   1.000,00 per vertenza e per anno assicurativo, relative ad una controversia rientrante in garanzia. L'assicurazione   prestata per le spese:

- 1) per l'intervento di un avvocato;
- 2) di CTU (consulenza tecnica d'ufficio) poste a carico dell'ASSICURATO;
- 3) di un consulente tecnico di parte, a condizione che la nomina sia stata preventivamente autorizzata dall'IMPRESA;
- 4) di giustizia nel processo penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 5) di soccombenza in caso di condanna dell'ASSICURATO;
- 6) per arbitrati rituali e/o irrituali;

- 7) per transazioni preventivamente autorizzate dall'IMPRESA;
- 8) per la formulazione di ricorsi ed istanze da presentare alle autorità competenti.

La garanzia riguarda esclusivamente i SINISTRI concernenti il veicolo indicato in POLIZZA e si riferisce ai danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti durante la circolazione del veicolo stesso.

Art. 28 - DECORRENZA della garanzia

La garanzia viene prestata per SINISTRI determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della POLIZZA e precisamente dopo le ore 24 del giorno di DECORRENZA dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al SINISTRO si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al SINISTRO si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico SINISTRO.

In caso di imputazioni a carico di più Assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto) e dovute al medesimo fatto, il SINISTRO è unico a tutti gli effetti.

Art. 29 - Gestione del SINISTRO

L'IMPRESA rimborsa, fino alla concorrenza del MASSIMALE ASSICURATO e nei limiti delle condizioni previste dalla presente POLIZZA, secondo le tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 127/2004 e successive modificazioni, le spese sostenute dall'ASSICURATO per compensi e spese relativi a prestazioni svolte in suo favore da un avvocato liberamente scelto.

L'ASSICURATO non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell'IMPRESA (che dovrà pervenire all'ASSICURATO entro 30 giorni dalla richiesta), pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall'IMPRESA. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'ASSICURATO deve trasmettere all'avvocato prescelto, con la massima urgenza e comunque entro 7 giorni, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dall'avvocato devono essere trasmessi all'IMPRESA.

Qualora in qualsiasi momento l'IMPRESA, in base all'informativa ricevuta, giudicasse manifestamente infondate le ragioni dell'ASSICURATO o ritenesse obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, darà comunicazione scritta e motivata dei suoi intendimenti all'ASSICURATO e provvederà al rimborso delle spese sin qui sostenute dall'ASSICURATO e dovute a termini di POLIZZA. Se l'ASSICURATO intendesse comunque iniziare, continuare o resistere, lo farà a proprie spese e a proprio rischio; qualora, tuttavia, l'ASSICURATO riuscisse ad ottenere un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, l'IMPRESA interverrà nuovamente ed integrerà le eventuali ulteriori spese sostenute, fino alla concorrenza della differenza tra i due risultati, fermo restando il limite del MASSIMALE indicato in POLIZZA.

Art. 30 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- b) **gli oneri fiscali;**
- c) **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare o invasione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;**
- d) **le spese attinenti all'esecuzione forzata, oltre i primi due tentativi, in qualità di creditore;**
- e) **le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;**
- f) **le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'ASSICURATO;**
- g) **le spese per successioni, donazioni e vertenze derivanti da compravendita e/o permuta del veicolo indicato in POLIZZA;**
- h) **le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle compagnie di assicurazioni;**

- i) **spese per controversie tra Assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);**
- j) **tasse di registro.**

La garanzia non opera inoltre:

- k) **se il veicolo indicato in POLIZZA non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'Art 80 del Nuovo Codice della Strada;**
- l) **nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avvenisse in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o dalle disposizioni vigenti;**
- m) **se il conducente del veicolo non fosse abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se venisse sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per fuga o per omissione di soccorso;**
- n) **nei casi verificatisi quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;**
- o) **per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile (prevista dalla LEGGE n°990/1 969 e successive modificazioni) del veicolo indicato in POLIZZA.**

Art. 31 - Validità territoriale

In deroga a quanto indicato al precedente Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'assicurazione vale per le controversie che insorgono e debbono essere processualmente trattate e definite davanti all'autorità della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Confederazione Elvetica, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra, del Principato di Liechtenstein e di tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Sezione 4 – Cristalli

La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata in POLIZZA ed è prestata con applicazione, per ciascun SINISTRO, dello SCOPERTO e relativo minimo o della FRANCHIGIA pattuiti.

Art. 32 - Cristalli

L'IMPRESA si obbliga ad indennizzare l'ASSICURATO, fino alla concorrenza di Euro 750,00 e comunque con il limite di un SINISTRO per ogni annualità assicurativa, per le spese sostenute per riparare e/o sostituire i cristalli del veicolo indicato in POLIZZA, in conseguenza di danni avvenuti per causa accidentale durante la circolazione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Pertanto, in caso di SINISTRO, l'IMPRESA liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della REGOLA PROPORZIONALE di cui alla lettera c) dell'Art.17 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia è prestata con applicazione per ciascun SINISTRO di una franchigia fissa e assoluta di euro 90,00 per sinistro qualora la sostituzione e/o la riparazione avvenga in un centro convenzionato CARGLASS, la garanzia è prestata con applicazione per ciascun SINISTRO di una franchigia fissa e assoluta di euro 150,00 per sinistro qualora la sostituzione e/o la riparazione non avvenga in un centro convenzionato CARGLASS.

Art. 33 - -Esclusioni

La garanzia non opera:

- **per i danni causati da rigature e segnature, screpolature e simili;**
- **per i danni ai fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;**
- **per i danni subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,**
- **sabotaggio organizzato o vandalismo;**

- per i danni determinati da dolo o colpa grave del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con essi conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- per i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

Sezione 5 – Eventi naturali e socio politici

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate in **POLIZZA** e sono prestate con applicazione, per ciascun **SINISTRO**, dello **SCOPERTO** e relativo minimo o della **FRANCHIGIA** pattuiti.

Art. 34 - Eventi naturali e socio politici

L'**IMPRESA** si obbliga ad indennizzare l'**ASSICURATO** dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in **POLIZZA** o di sue parti, compresi gli **ACCESSORI OPTIONAL** e **AFTER MARKET**, purché ne sia documentato l'acquisto ed in quanto assicurati, in conseguenza di:

- 1) atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
- 2) inondazioni, alluvioni, mareggiate, tempeste, trombe d'aria, uragani, tifoni, cicloni, caduta di slavine, neve, ghiaccio e grandine, valanghe, frane, smottamenti del terreno.

La garanzia è prestata con applicazione per ciascun **SINISTRO** dello **SCOPERTO** o **FRANCHIGIA** di cui all'Art. 13.

Art. 35 - Esclusioni

Sono esclusi i danni preesistenti e i danni materiali e diretti causati da:

- fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio);
- da uno degli eventi indicati, verificatisi all'interno del veicolo assicurato, ma dovuti a dolo o colpa grave o negligenza grave dell'**ASSICURATO**;
- contaminazione nucleare, biologica e chimica e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare o invasione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'**ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche.
- i danni indiretti;
- i danni subiti da parti meccaniche e/o elettriche per effetto di usura.

Sono inoltre esclusi i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **CONTRAENTE** o dell'**ASSICURATO**.

Sezione 6 – Garanzie accessorie

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate in **POLIZZA** e sono prestate, a seconda della formula prescelta, con applicazione, per ciascun **SINISTRO**, dello **SCOPERTO** e relativo minimo o della **FRANCHIGIA** pattuiti.

Art. 36 – FORMULA BASE

Rimborso spese di traino

L'**IMPRESA** qualora il veicolo risultasse in condizioni tali da non essere in grado di proseguire la circolazione con mezzi propri, a seguito di:

- 1) danno da circolazione;
- 2) guasto meccanico, anche se dovuto ad **INCENDIO** o **FURTO**;

si obbliga a rimborsare le spese, debitamente documentate, sostenute per trainare il veicolo al più vicino centro di assistenza e/o riparazione, **purché nel raggio di 50 Km dal luogo dove si è verificato il fermo e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00 per SINISTRO e per anno.**

Art. 37 – FORMULA ESTESA

Rimborso spese di traino

L'IMPRESA qualora il veicolo risultasse in condizioni tali da non essere in grado di proseguire la circolazione con mezzi propri, a seguito di:

3) danno da circolazione;

4) guasto meccanico, anche se dovuto ad INCENDIO o FURTO;

si obbliga a rimborsare le spese, debitamente documentate, sostenute per trainare il veicolo al più vicino centro di assistenza e/o riparazione, **purché nel raggio di 50 Km dal luogo dove si è verificato il fermo e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00 per SINISTRO e per anno.**

Ricorsi terzi da INCENDIO

L'IMPRESA garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti provocati a cose di terzi dall'INCENDIO, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato nel contratto, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della LEGGE.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 50.000,00 per ogni SINISTRO.

Tale garanzia non comprende:

- **i danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, i danni occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e in generale alle cose trovatisi a bordo del veicolo;**
- **i danni da contaminazione e inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a FURTO, RAPINA, INCENDIO o incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Isi Insurance rimborsa la quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del SINISTRO e la data di scadenza dell'imposta pagata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per evento e anno assicurativo.

Indennità veicolo sostitutivo

In caso di perdita totale del veicolo indicato nel contratto conseguente a FURTO, RAPINA, INCENDIO o incidente della circolazione con responsabilità del conducente, Isi Insurance corrisponde all'ASSICURATO le spese, debitamente documentate, sostenute per l'eventuale noleggio e utilizzo di un veicolo sostitutivo

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 150,00 per evento e anno assicurativo.

Sezione 7 - Collisione e kasko

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate in POLIZZA e sono prestate con applicazione, per ciascun SINISTRO, dello SCOPERTO e relativo minimo o della FRANCHIGIA pattuiti.

Art. 38 - Collisione

Isi Insurance risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale che si verifichi durante la circolazione, con altri veicoli identificati mediante targa propria.

La garanzia è prestata con applicazione per ciascun SINISTRO dello SCOPERTO 15% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 39 – Kasko

Isi Insurance risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale, urto, ribaltamento e uscita di strada.

La garanzia è prestata con applicazione per ciascun SINISTRO dello SCOPERTO 15% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 40 – Esclusioni

Le garanzie non operano per i danni:

- **provocati dal conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
- **verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;**
- **causati da atti dolosi dell'ASSICURATO, del conducente o del CONTRAENTE;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel REGOLAMENTO particolare di gara;**
- **provocati dal conducente che al momento del SINISTRO guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;**
- **nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- **i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo;**
- **i danni verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa salvo diversa pattuizione indicata in POLIZZA;**
- **all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;**
- **verificatisi durante il traino attivo e passivo o in occasione di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;**
- **se il veicolo indicato in POLIZZA non fosse coperto da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione o se il veicolo non fosse stato sottoposto alla revisione prescritta dall'art. 80 del Nuovo Codice della Strada;**
- **indiretti quali a esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;**
- **causati da operazioni di carico e scarico;**
- **causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;**
- **ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente agli altri danni indennizzabili a termini di POLIZZA;**
- **preesistenti al SINISTRO denunciato.**

Modalità di richiesta di informazioni

SERVIZIO SINISTRI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla DENUNCIA di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:

per telefono dall'Italia **800.47.93.11** Numero Verde Gratuito
dall'estero. +39.045.8181945

- dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8157126**

per lettera raccomandata indirizzato a:

ISI Insurance S.p.A

Servizio Sinistri

Via San Marco, 48

37138 Verona

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza Difesa Auto Sat

Spett.le ISI Insurance S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via S. Marco, 48
37138 Verona

--

N° CONTRATTO

Targa veicolo _____
Marca/Modello Veicolo _____

DATI CONTRAENTE

Cognome e nome _____
Domicilio _____ Tel. _____
Reperibilità: _____ Giorni _____ Dalle ore _____ alle ore _____

DATI PROPRIETARIO (solo se diverso da contraente)

Cognome e nome _____

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Luogo del sinistro _____
Data _____ Ora _____
Conducente _____ Autorità intervenute _____
Descrizione del sinistro _____
Luogo in cui si trova il veicolo per la perizia (c/o) _____
Via _____ Città _____ Tel. _____

PRESENZA TESTIMONI

Cognome e nome _____ Via _____ Città _____
Cognome e nome _____ Via _____ Città _____

COORDINATE BANCARIE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO*

Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:					
Identificativo Paese	CIN Paese	CIN Conto	ABI	CAB	Nr C/C
2 lettere	2 cifre	1 lettera	5 cifre	5 cifre	12 caratteri alfanumerici
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Banca _____	Intestatario _____				

GARANZIA INTERESSATA DAL SINISTRO

Compilazione riservata ad ARCA ASSICURAZIONI			
Numero Sinistro _____	Garanzia _____	Danno Totale ?	Danno Parziale ?

*Coordinate bancarie del conducente solo in caso di infortuni del conducente stesso.

N.B. In caso di sinistro RC compilare il modulo blu (constatazione amichevole di incidente), anche se la controparte non intende sottoscriverlo.

_____ Firma del CONDUCENTE

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della SOCIETA' ed in particolare il trattamento:

a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e LIQUIDAZIONE dei SINISTRI attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la SOCIETA' è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di LEGGE;

b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla LEGGE (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);

c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della SOCIETA' stessa e delle SOCIETA' del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società' di servizi cui sia affidata la gestione e/o la LIQUIDAZIONE dei SINISTRI ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre SOCIETA' del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società' di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione ecc).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a LEGGE, REGOLAMENTO o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e LIQUIDAZIONE dei SINISTRI;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a)** nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i SINISTRI e di aggiornare i dati;
- b)** nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la LIQUIDAZIONE dei SINISTRI; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre SOCIETA' del Gruppo (SOCIETA' controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di LEGGE), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla SOCIETA'.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a)** dell'origine dei dati personali;
- b)** delle finalità e modalità del trattamento;
- c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di LEGGE, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Isi Insurance S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045.8182111, Fax 045.8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Isi Insurance S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Isi Insurance S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso

- la sede della SOCIETA' in Verona, Via San Marco, 48.